

**SCHEMA  
PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE: DATE DI EFFICACIA  
(dopo legge di Bilancio 2023)**

**(d.lgs. 149 del 10.10.2022<sup>1</sup> e Legge di Bilancio 2023)**

**Efficacia generale (procedimenti instaurati **successivamente al 28.2.2023**), ex **comma 380 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023** che modifica il **d.lvo149/2022****

All'art. 7 c.p.c. "**Competenza** del giudice di pace", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- per le cause relative a beni mobili viene aumentata da 5.000 a 10.000 €;
- per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti viene aumentata da 20.000 a 25.000 €

All'art. 7 c.p.c. "**Competenza** del giudice di pace", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- per le cause relative a beni mobili viene aumentata da 5.000 a 10.000 €;
- per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti viene aumentata da 20.000 a 25.000 €

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

All'art. 316 c.p.c. "**Forma della domanda**", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- la domanda si propone non più con atto di citazione, ma nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

All'rt. 317 c.p.c. "**Rappresentanza** davanti al giudice di pace", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- vengono soppresse le parole "scritto in calce alla citazione o in atto separato";

All'art. 318 c.p.c. "**Contenuto della domanda**", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- la domanda si propone con ricorso sottoscritto ai sensi dell'art. 125 c.p.c.;
- entro cinque giorni dalla propria designazione, il giudice di pace fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti.

Art. 319 c.p.c. "**Costituzione delle parti**", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- l'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'art. 316 c.p.c. unitamente al decreto di cui all'art. 318 c.p.c. e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura;
- il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 281-undecies c.p.c. mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.

All'art. 320 c.p.c. "**Trattazione della causa**", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- se la conciliazione non riesce il giudice procede ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 281-duodecies

All'art. 321 c.p.c. "**Decisione**", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- il giudice di pace procede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

<sup>1</sup> La **c.d. manovra 2023 (legge di bilancio)**, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale del 29.12.2022 n. 303**, ha novellato i termini di efficacia della riforma del processo civile di cui al **d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149** (vedi qui lo **SCHEMA sull'entrata in vigore**).

**Efficacia speciale (a decorrere dal 1.1.2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data), ex comma 380 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 che modifica il d.lvo149/2022**

---

All'art. 127 c.p.c. "**direzione dell'udienza**" è stato aggiunto il comma terzo che autorizza  
-l'udienza che si svolge mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sostituzione con deposito di note scritte.

---

Sono introdotti gli **artt. 127 bis e 127 ter che disciplinano** rispettivamente:

- Udienza mediante collegamenti audiovisivi;
- Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.

---

All'art. 193 c.p.c. è aggiunto "**giuramento del consulente**":

- un secondo comma s volto a disciplinare il giuramento del CTU tramite dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

---

E' introdotto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. "**udienza con collegamenti audiovisivi a distanza**" diretto:

- a disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza con collegamento audiovisivo (saranno emanati provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia).

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

---

Fino all'adozione di detti provvedimenti, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. ([art. 35, comma 10, d.lvo 149/2022](#)).

Con il c.d. milleproroghe ([d.l. 198/2022 art. 8](#)), è stata prorogata al 30.6.2023 la disciplina (art. 221, comma 8, L. n. 77/2020), secondo cui il giuramento del CTU avviene mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

## **Efficacia speciale (a decorrere dal 30.6.2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data), ex comma 380 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 che modifica il d.lvo149/2022**

Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Titolo V-bis, e' inserito il titolo V-ter recante "Disposizioni relative alla giustizia digitale", che prevede l'introduzione dei seguenti articoli:

### **-Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)**

*Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.*

*Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.*

*Il deposito con modalità telematiche e' effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

*Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.*

### **-Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico)**

*L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e' depositato telematicamente nel fascicolo informatico.*

*In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.*

*Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.*

*Se il provvedimento del magistrato e' in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.*

*Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice e' redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.*

### **-Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)**

*Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui e' generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed e' tempestivamente eseguito quando la conferma e' generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.*

La Nuova **Procedura Civile**  
Unione Comitati Leg. Volo

### **-Art. 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente)**

*Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonche' per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.*

*Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.*

### **-Art. 196-otties (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria)**

*Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.*

*Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.*

*Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.*

### **-Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti)**

*Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.*

*Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.*

### **-Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario)**

*Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.*

### **-Art. 196-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità)**

*L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.*

*L'attestazione di conformità di una copia informatica e' apposta nel medesimo documento informatico.*

*Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità e' inserita nella relazione di notificazione.*

*I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-otties, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.*

### **-Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)**

*L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice e' tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non e' pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.*

*Nel verbale si da' atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.*

*I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi e' vietata la registrazione dell'udienza.*

*Il luogo dal quale il giudice si collega e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale e' pendente il procedimento.*

*Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali e' garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.*